COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 513	**Del 29/11/2021**
Località: Via Garibaldi lato destro in prossimità ex UPIM in direzione di Via Lamarmora. Istituzione di stallo di sosta riservato ai veicoli per carico – scarico di cose.	Permanente. Dalla realizzazione della segnaletica stradale.

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 10 del 07 maggio 2021, con il quale è stato assegnato al sottoscritto Segretario generale la direzione del Settore degli "Uffici in Staff del Sindaco" comprendente anche il Corpo di Polizia Locale;

vista la richiesta datata 22.10.2021, acquisita in atti di questo Comune al n. 64191 del 22.10.2021, tendente ad ottenere l'istituzione di uno stallo di sosta da destinare alla operazioni di carico e scarico di cose;

richiamati i seguenti atti:

1. l'ordinanza n. 205/2017 del 12/07/2017, del Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti e Viabilità, del Comune di Oristano, contenente disposizioni generali per l'istituzione di stalli di sosta riservati ai veicoli per carico/scarico di cose, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. g), del nuovo codice della strada, modificato dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50), tendente a *"Prescrivere orari e riservare spazi per veicoli di categoria N (veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote), ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose";*
2. l'ordinanza n.43 del 28.03.2002 di regolamentazione dell'area pedonale e della Zona a Traffico Limitato;
3. la deliberazione della Giunta municipale n. 193 del 27.10.2006 relativa alla nuova regolamentazione della zona a Traffico Limitato (ZTL) e delle aree pedonali urbane del Centro Storico, con la quale venivano individuati gli spazi di sosta riservati alle operazioni di carico e scarico di cose;
4. la deliberazione della Giunta municipale n. 193 del 27.10.2006 relativa a modifiche alla regolamentazione della zona a Traffico Limitato del centro storico;

preso atto che con la deliberazione n. 193/2006 veniva individuato, tra gli altri, uno spazio di sosta riservato alle operazioni di carico e scarico di cose nella Via Garibaldi lato destro in prossimità dell'ex UPIM in direzione di Via Lamarmora;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto atto che il richiedente è titolare dei requisiti soggettivi ed oggettivi inerenti l'ordinanza;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile del procedimento/istruttore e il Dirigente responsabile del settore, non configura potenziali situazioni di conflitto di interessi;

ordina

1. l'istituzione, in Via Garibaldi, lato destro in prossimità dell'ex UPIM, in direzione di Via Lamarmora, di uno stallo riservato alla sosta esclusivamente dei veicoli di categoria N

(veicoli a motore destinati al trasporti di merci, aventi almeno quattro ruote, compresi quelli di cui alle sotto-categorie N1, N2, N3), per effettuare operazioni di carico e scarico di cose, per un periodo massimo della sosta pari a 30 minuti per ogni singolo veicolo, dalle ore 07:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni feriali, esclusi i festivi, con disco orario o altra forma idonea di controllo, nelle restanti fasce orarie, ovvero dalle ore 00:00 alle 06:59 e dalle ore 18:01 alle 24:00 dei giorni feriali, la sosta è consentita a tutte le categorie di veicoli;

2. l'osservanza delle limitazioni alla circolazione stradale (anche di massa e sagoma) imposte dalla segnaletica stradale e indicate nel verbale di deliberazione della Giunta Municipale n. 193 del 27.10.2006, avente per oggetto: "nuova regolamentazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e delle Aree Pedonali Urbane del Centro Storico" e della deliberazione n. 54 del 03.04.2007, avente per oggetto: "modifiche alla regolamentazione della zona a Traffico Limitato del Centro Storico, risultanti dalla segnaletica stradale vigente ed esposta nelle strade di accesso alle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.);

3. l'istituzione del divieto di fermata e sosta nella Via Garibaldi, lato destro in direzione di Via Lamarmora, dall'intersezione con la Via Serneste per mt. lineari 5 (cinque);

4. la segnaletica stradale, deve essere realizzata, ai sensi del Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) e sue modificazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992, a cura del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Oristano che provvederà a richiamare sul retro del segnale stradale quanto previsto dall'art. 77 comma 7 del DPR 495/1992:

   a) in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione stradale in generale nonché delle persone invalide, garantendo uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;

   b) tra lo stallo di sosta da realizzare ed eventuali attraversamenti pedonali adiacenti già realizzati, per migliorare la visibilità, da parte dei conducenti, nei confronti dei pedoni che si accingono ad impegnare la carreggiata, deve essere realizzato, nel verso di marcia dei veicoli, una striscia gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo 151, comma 3, del D.P.R. 495/1992 regolamento di esecuzione al C.d.S., di lunghezza commisurata alla distanza di visibilità. Su tale striscia è vietata la sosta (fig. II.436);

avverte

1) che la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

2) che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

3) che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 24 novembre 1971 e, in relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'articolo 74 del regolamento, Decreto del Presidente della Repubblica 495 del 16 dicembre 1992.

demanda

alla Polizia Locale e a tutti gli operatori di polizia stradale di cui all'articolo 12, Decreto Legislativo 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) la vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 29/11/2021

Istruttori: Ignazio Sebis e Nicola Lentis

Sottoscritta dal Dirigente
BASOLU GIOVANNI MARIO
con firma digitale